



Istituto Comprensivo
Beato Don Pino Puglisi



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 0918201468 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

**A TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA/AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI**

CIRCOLARE n° 17

Oggetto: Gestione autorizzazione uscita autonoma

Si ritiene opportuno e, nel contempo, necessario fornire le seguenti indicazioni operative per quanto concerne la gestione delle autorizzazioni delle uscite autonome di cui alla LEGGE 4/12/2017, n. 172).

Nella fattispecie, si rappresenta quanto segue:

- L'autorizzazione uscita autonoma (LEGGE 4/12/2017 n. 172) è valida per tutta la durata di permanenza nel proprio Grado di Scuola: ne consegue che per gli alunni già in possesso non occorre riprodurre anche per il corrente anno scolastico 2025/26 l'autorizzazione già depositata agli atti, a meno che non siano, nel frattempo, intervenuti fatti o situazioni nuove (affido esclusivo, variazione dati anagrafici etc);
- Per gli alunni neoiscritti i genitori che non avessero provveduto a produrre il modulo autorizzazione possono inoltrare il predetto modulo che si allega alla presente Circolare;
- Gli Uffici di Segreteria procederanno a comunicare ai docenti i nominativi degli alunni provvisti di relativo modulo autorizzazione autonoma;

È implicito rammentare che in nessun caso sarà consentito agli alunni sprovvisti di autorizzazione uscita autonoma lasciare autonomamente gli edifici dell'Istituto: sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere alla loro custodia e vigilanza ai sensi di quanto statuito, in merito, dalle norme e, nella fattispecie, dal Codice Civile (artt. 2043 *et similia*) finché non siano prelevati dai rispettivi genitori/tutori/delegati.

Giova altresì ricordare che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, *"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni... La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato"*.

Si allega:

- Modulo autorizzazione uscita autonoma (disponibile anche sul sito)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)